CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI

Determina N. 1495/2026 del 06/11/2026

Oggetto: Bando “AGEVOLA CREDITO”: modifica dei termini per l'istruttoria e l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse e aggiornamento del Regolamento

Il Dirigente

Premesso che:

- con provvedimento n. 76 del 20.05.2024 la Giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha approvato la realizzazione del bando “Agevola Credito 2024-2026”, rifinanziato con D.G. 65 del 16.06.2025 e con D.G. 82 del 23.07.2026, dando continuità all'intervento di sostegno alle micro e piccole imprese del territorio;
- con la citata D.G. 82 del 23.07.206 la Giunta ha deliberato di adeguare i requisiti amministrativi previsti dal bando per le imprese che intendono candidarsi alla misura in relazione alle previsioni del Codice degli incentivi di cui al d.lgs.184/2025;
- il Regolamento vigente prevede che, a seguito degli esiti della verifica amministrativa effettuata sulle domande di contributo, la Camera di Commercio, con determinazioni periodiche del Dirigente competente (esclusi eventuali periodi di chiusura dell’Ente o periodi di sospensione del procedimento), approvi gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse sulla base dell’ordine cronologico di ricevimento, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista, entro il 60° giorno successivo alla ricezione delle domande di contributo;
- a seguito dell'adeguamento al vigente Codice degli Incentivi, l'ufficio competente deve procedere con l'esecuzione di ulteriori controlli amministrativi sulle domande pervenute;
- lo svolgimento di tali adempimenti comporta un inevitabile allungamento dei tempi richiesti per l’istruttoria delle domande di contributo;
- si rende necessario e opportuno rideterminare il termine per la conclusione della fase istruttoria e per l'approvazione delle determinazioni degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse, estendendolo da 60 a 90 giorni successivi alla ricezione delle domande di contributo;
- la presente modifica verrà tempestivamente resa nota mediante pubblicazione di un apposito avviso sulla pagina del sito istituzionale www.milomb.camcom.it/ dedicata al bando;

d e t e r m i n a

di modificare il termine entro il quale la Camera di Commercio approva gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse al Bando “Agevola Credito 2024-2026”, elevandolo da 60 a 90 giorni successivi alla ricezione delle domande di contributo;

di approvare, come descritto in premessa, il testo del regolamento aggiornato del bando "Agevola Credito 2024-2026" – parte integrante del presente provvedimento - la pubblicazione dello stesso e della relativa modulistica aggiornata nella sezione dedicata del sito.

Il Dirigente
(Matteo Vaccari)

Area Promozione, Sviluppo del territorio e Comunicazione
Responsabile del procedimento: M. Vaccari

Determina N. 1495/2026 del 06/11/2026

Bando Agevola Credito 2024-2025-2026
(D.G. n 76 del 20.05.2024 – D.G. n 65 del 16.06.2025 – DG n.82 del 23 luglio 2026)
Contributi alle micro e piccole imprese in abbattimento del tasso di interesse per il finanziamento di investimenti

Sommario
Oggetto e finalità dell'intervento
Dotazione finanziaria
Soggetti beneficiari
Caratteristiche del contributo e dei finanziamenti agevolabili.
Caratteristiche del contributo
Caratteristiche dei finanziamenti agevolabili
Importo e calcolo del contributo
Investimenti realizzabili con il finanziamento agevolato
Normativa europea di riferimento
Presentazione della domanda
Istruttoria delle domande, assegnazione e liquidazione del contributo
Adempimenti per l'erogazione del contributo concesso
Integrazione documentale
Consorzi e cooperative di garanzia fidi
Revoca/decadenza del beneficio
Rinuncia
Comunicazioni
Ispezioni e controlli
Responsabile del procedimento
Norme a tutela della privacy
Riepilogo delle scadenze
Contatti

Art. 1 - oggetto e finalità dell'intervento

Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (di seguito Camera di Commercio) intende promuovere, sostenere e facilitare l'accesso al credito e gli investimenti delle micro e piccole imprese concedendo contributi a fondo perduto per l'abbattimento dei tassi di interesse dei finanziamenti attivati per la realizzazione di investimenti. Intende inoltre rendere più consapevoli le imprese del proprio standing finanziario e per avvicinarle alle tematiche della sostenibilità, sempre più determinanti nel favorire l'accesso al credito.

I finanziamenti agevolati dai contributi a fondo perduto per l'abbattimento del tasso di interesse potranno riguardare una delle due seguenti misure:

Misura 1: finanziamenti bancari concessi ed erogati dagli Istituti di credito direttamente alle imprese.

Misura 2: finanziamenti concessi ed erogati alle imprese direttamente dai Confidi aderenti al bando (d'ora in poi Confidi) o per il tramite[1] dei Confidi.

Per accedere all'agevolazione la realizzazione degli investimenti (elencati all'art. 6), dovrà essere comprovata da idonea documentazione.

Art. 2 - dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando dalla Camera di Commercio per l'anno 2024 (D.G. n. 76 del 20.05.2024), è di € 1.000.000,00, con un rifinanziamento di ulteriori € 1.000.000,00 per gli anni 2025 -2026 (D.G. n. 65 del 16.06.2025) e un rifinanziamento di € 500.000 (DG n.82 del 23 luglio 2026) suddivisa nei seguenti due fondi destinati alle due Misure di cui all'art 1:

Misura 1: imprese che hanno ottenuto il finanziamento direttamente da un Istituto di credito e realizzato gli investimenti previsti dal Bando: 1.500.000,00 €.

Misura 2: imprese che hanno ottenuto il finanziamento direttamente o per il tramite dei Confidi aderenti al Bando, e realizzato gli investimenti previsti dal Bando: 1.000.000,00 €.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

1. riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
2. chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse, fatta salva la ricezione di ulteriori richieste di contributi eccedenti l'ammontare delle risorse disponibili al fine di avere una lista d'attesa[2] da soddisfare a seguito di rinunce, non ammissioni etc. in modo da poter utilizzare tutte le risorse disponibili a favore delle imprese;
3. rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti tramite apposito provvedimento;
4. spostare le proprie risorse da una misura all'altra al fine di garantire il migliore utilizzo possibile delle risorse a disposizione.

[1] Si intende con l'intermediazione e/o garanzia dei Confidi aderenti al Bando.

[2] Il sistema informatico, una volta raggiunto il limite delle risorse disponibili, non blocca automaticamente la ricezione delle domande. Le domande pervenute oltre la dotazione finanziaria disponibile costituiscono la cosiddetta "lista d'attesa", e saranno istruite per la concessione laddove si rendano disponibili ulteriori risorse in seguito all'istruttoria delle richieste che le precedono, a seguito di possibili rinunce da parte dei soggetti beneficiari o per effetto di un eventuale rifinanziamento del bando.

Si specifica inoltre che la Camera di Commercio, al fine di ottimizzare le risorse da destinare alle imprese, effettua un monitoraggio dell'andamento del bando per verificare l'interesse e la partecipazione; all'esito di tale verifica rimane in facoltà dell'Ente rimodulare le risorse destinate alle misure e/o chiudere anticipatamente il bando al fine di contenere l'immobilizzazione di somme non necessarie.
Eventuali decisioni relative ai punti 1, 2, 3 saranno rese note tramite pubblicazione sul sito nella pagina dedicata al bando.

Art.3 – soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni del presente bando tutte le imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa "de minimis"[3], in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere micro o piccola impresa, secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione Europea, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento UE 2023 n. 2831. e s.m.i;
2. avere la sede di svolgimento dell'attività d'impresa[4] a cui è riferito l'intervento agevolato dal bando, iscritta e attiva[5] al Registro Imprese, nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi: tale sede è da specificare nel Modulo pratica RESTART nell'apposito campo;
3. essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
4. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

[3] Gli aiuti "de minimis" non potranno essere concessi nel caso l'impresa rientri nei campi di esclusione di cui all'art. 1 del Reg (UE) 2023/2831. Le esclusioni riguardano le imprese operanti in alcuni settori specifici, ad alcune condizioni. Indichiamo qui di seguito i settori specifici coinvolti nelle esclusioni. Nel caso un'impresa sia operante in uno di questi settori si prega di visionare la normativa integrale sopra indicata per verificare le condizioni sottostanti alle esclusioni. Settori coinvolti: produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura; trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; produzione primaria dei prodotti agricoli; trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
[4] Si chiarisce che la sede può essere sia la sede legale-operativa-principale che una sede operativa/secondaria/unità locale, a condizione che gli investimenti agevolati siano ad essa riferiti.
[5] Si intende già iscritta ed attiva al momento della presentazione della domanda di contributo o la cui richiesta di registrazione al Registro delle imprese (R.I) sia stata presentata prima della presentazione della domanda di contributo, anche nel caso di richiesta di registrazione al R.I. riferita a un'apertura già avvenuta (retroattiva).

5. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, certificati tramite il DURC on line e verificabili preventivamente dall'impresa interessata a partecipare come specificato in nota[6];
6. non avere forniture in essere con Camera di commercio, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135;
7. insussistenza di causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4, del medesimo codice;
8. non essere destinataria di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
9. avere legali rappresentanti o amministratori per i quali non sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ai sensi dell'art.9 Decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025, per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente;
10. essere in regola le disposizioni dell'art. 1, comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 (polizze catastrofali) e s.m.i.;
11. non avere ricevuto altri aiuti pubblici per le medesime spese ammissibili del presente Bando, fatte salve le misure di carattere generale;
12. avere effettuato il test di autovalutazione economico finanziaria ("Libra – suite finanziaria" al seguente link https://www.milomb.camcom.it/suite-finanziaria), come meglio descritto all'art 1.
13. avere effettuato il test di autovalutazione di sostenibilità, semplificato per le PMI, ESGpass Flash (al link https://assessment.esgpass.it/login.php?referral=flash)

Il requisito di cui al punto 1) relativo alla dimensione d'impresa, deve essere posseduto al momento di presentazione della domanda, mentre tutti gli altri requisiti dovranno essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello della liquidazione del contributo.

Il possesso dei requisiti richiesti è essenziale e, in caso di esito negativo dei controlli, sarà causa di diniego della domanda (in fase di concessione) o decadenza del contributo

[6] Si invita ad un controllo preventivo del Durc prima dell'invio della domanda di contributo, accedendo alla funzione "Durc on Line" dal sito di Inps https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50130.durc- online.html).

concesso (in fase di integrazione documentale/rendicontazione), salvo quanto previsto qui di seguito:

- requisito 3 (diritto camerale): possibilità di procedere a regolarizzare la posizione relativa al diritto camerale entro 10 giorni di calendario e consecutivi dalla richiesta inviata dalla Camera di commercio;

Il possesso dei requisiti, attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dichiarazione sostitutiva di certificazione, sarà oggetto di controllo anche a campione, e in caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando le responsabilità civili e penali, il richiedente sarà escluso dalla procedura.

I test di cui al punto 12 e 13 dovranno essere effettuati prima della domanda di contributo, eventuali domande prive di questo requisito necessiteranno di essere tempestivamente completate con l'effettuazione dei test entro i termini indicati[7].
La Camera di Commercio mette a disposizione i due test gratuitamente. Le imprese potranno, in alternativa, utilizzare altri tool[8] di autovalutazione finanziaria e compliance ESG, eventualmente in possesso dei Confidi o delle Associazioni di categoria cui le imprese siano iscritte, dandone adeguato riscontro in fase di domanda.
Per il test di autovalutazione finanziaria ("Libra – suite finanziaria") della Camera, da effettuare almeno nella sua versione breve, detta "scoring"[9] occorre fare richiesta all'indirizzo finance.selftest@mi.camcom.it.
Per il test di autovalutazione della compliance ESG ("ESGpassFlash") della Camera, il link per effettuare il test è il seguente:
https://assessment.esgpass.it/login.php?referral=flash

Art. 4 – caratteristiche del contributo e dei finanziamenti agevolabili.
4.1 caratteristiche del contributo
L'agevolazione consiste nell'assegnazione di un contributo, a fondo perduto, di massimo 2,5% punti percentuali, in abbattimento del tasso di interesse del finanziamento. L'investimento minimo realizzato con il finanziamento deve essere pari a 10.000, 00 €.

Contributo concedibile	Investimento minimo	Contributo massimo
Abbattimento del tasso di interesse di 2,5 punti	10.000,00 €	10.000,00 €

[7] In merito al completamento della domanda: I test dovranno essere effettuati entro 10 giorni dalla richiesta di integrazione ed entro 5 giorni dal rilascio delle credenziali di accesso da parte della Camera di commercio.
[8] Altri strumenti segnalati alla Camera di Commercio dai Confidi o dalle associazioni di categoria sono indicati nella pagina web della Camera di Commercio dedicata al bando Aggiungi link alla pagina….
[9] Tutte le informazioni per il tool gratuito messo a disposizione della Camera di Commercio sono presenti a questo link https://www.milomb.camcom.it/suite-finanziaria

Ogni impresa, intesa come impresa unica[10] ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato, può beneficiare di un unico contributo di valore massimo pari a 10.000 euro.
I contributi assegnati, sono concessi in conformità al regime comunitario de minimis (vedi art. 7) e liquidati in un'unica rata attualizzata, con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 600/73.

4.2 caratteristiche dei finanziamenti agevolabili
Possono beneficiare dei contributi a fondo perduto per l'abbattimento dei tassi di interesse le imprese che hanno ottenuto un finanziamento con le caratteristiche sottoindicate, da un Istituto di credito o da un Confidi, e realizzato gli investimenti di cui all'art. 6.
I contratti di finanziamento, oggetto del contributo, dovranno rispettare i seguenti parametri:

- avere un tasso di interesse non superiore al tasso massimo ammissibile, pari all'Euribor a 6 mesi più uno spread del 4%;
- avere durata non inferiore a 36 mesi;
- essere di importo non inferiore a 10.000 €
- essere destinato alla realizzazione degli investimenti, di cui all'art. 6. entro sei mesi dalla data di stipula del contratto.

In ogni caso la domanda di contributo dovrà essere presentata, al massimo, entro 7 mesi dalla data del contratto di finanziamento.

Art. 5 – importo e calcolo del contributo
L'agevolazione del tasso di interesse è pari al massimo a 2,5 punti percentuali; se il tasso di interesse nominale annuo del finanziamento risulta inferiore alla percentuale di abbattimento, si procede all'abbattimento nel limite massimo del tasso di interesse nominale annuo.
L'agevolazione del tasso di interesse è applicata nei limiti di importo e durata indicati nella tabella sottostante. La durata e l'importo del contratto di finanziamento possono anche essere maggiori, salvo che la parte eccedente i limiti sottoindicati non verrà considerata nel calcolo del contributo. È agevolabile, inoltre, solo la parte del finanziamento che si è tradotta in investimenti realizzati.
Nel calcolo del beneficio si tiene conto della periodicità delle scadenze del piano di ammortamento e non vengono prese in considerazione eventuali fasi di preammortamento.

[10] Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Per una migliore comprensione dell'agevolazione si vedano gli esempi riportati nella nota[11].

L'AMMONTARE MASSIMO AGEVOLABILE (a cui applicare il contributo agli interessi)	TASSO MASSIMO AMMISSIBILE[12] =	PUNTI % MASSIMI DI ABBATTIMENTO	DURATA MASSIMA a cui applicare il contributo agli interessi
Fino a 150.000 €	Euribor 6 mesi +4% spread	2,5 punti	Fino a 60 mesi

Art. 6 – investimenti realizzabili con il finanziamento agevolato

Le spese di investimento oggetto del finanziamento agevolato, considerate al netto di IVA e di altre imposte e tasse, devono essere state sostenute[13] nei sei mesi successivi alla data del contratto di finanziamento ed essere state regolarmente annotate nella contabilità aziendale.

Sono agevolabili i finanziamenti per la realizzazione delle tipologie di progetti/spese di investimento, a titolo esemplificativo, qui di seguito elencate:

Progetti e spese ammissibili per i finanziamenti agevolati

Progetti di investimento ammissibili:

- avvio di nuova attività imprenditoriale o acquisto di attività preesistente;
- realizzazione di progetti aziendali concernenti l'innovazione di prodotto, tecnologica o organizzativa;
- realizzazione di progetti aziendali per il miglioramento dell'impatto ambientale in termini di emissioni d'aria, acqua, rifiuti, rumore attraverso l'introduzione di nuove tecnologie e soluzioni organizzative;
- incremento, miglioramento, ammodernamento della capacità produttiva
- realizzazione di percorsi di certificazione inerenti, i sistemi di gestione aziendale e/o prodotti e processi specifici;
- incremento/implementazione di sistemi di sicurezza e sorveglianza;

[11] Ad esempio, nel caso di un finanziamento pari a 200.000 € il contributo agli interessi sarà calcolato su un ammontare pari a quello degli investimenti agevolabili effettivamente realizzati fino ad un massimo di 150.000,00 €. Oppure nel caso di un finanziamento pari a 80.000,00 € investimenti agevolabili pari a 120.000,00 €, il contributo agli interessi sarà calcolato su un ammontare pari a 80.000 €. Oppure nel caso di un finanziamento pari a 80.000,00 € investimenti agevolabili pari a 60.000,00 €, il contributo agli interessi sarà calcolato su un ammontare pari a 60.000 €
Per quanto riguarda la durata, ad esempio per un finanziamento di 84 mesi, il calcolo del contributo verrà effettuato solo sui i primi 60 mesi.

[12] Il tasso di interesse ammissibile massimo dei finanziamenti agevolabili è dato dalla somma dell'Euribor a 6 mesi alla data del contratto e lo spread predefinito nella tabella. Es: Euribor 6 mesi, alla data del 8.05.24, pari al 3,8%+ spread 4%; tasso massimo ammissibile = 7,8%.
La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con determinazioni dirigenziali, a seguito del mutamento delle condizioni del mercato del credito, ha la facoltà di rivedere gli spread indicati nel bando: tale revisione verrà comunicata tramite il sito internet https://www.milomb.camcom.it/contributi-e-finanziamenti-credito

[13] A tal fine si prenderà come riferimento la data di quietanza

- miglioramento organizzativo e gestionale attraverso l'adeguamento strumentale e tecnologico del sistema informativo;
- trasformazione tecnologica e digitale 4.0 e 5.0;

Investimenti ammissibili:

- acquisto/ristrutturazione di immobili (esclusi i terreni) e/o fabbricati già destinati o da destinarsi all'attività dell'impresa entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
- acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, hardware e software aziendali.
- acquisto e implementazione di tecnologie 4.0, 5.0 per processi di innovazione e trasformazione tecnologica digitale e ambientale.
- acquisto e implementazione di ulteriori tecnologie innovative
- acquisizioni di marchi e brevetti fee d'ingresso per franchising.
- acquisizioni di aziende o di rami d'azienda documentate da contratti di cessione, acquisizione di almeno il 70% di partecipazioni in aziende con attività connessa a quella dell'acquirente, avviamento se acquisito a titolo oneroso;
- acquisto di automezzi per un importo pari al costo deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa;
- spese di consulenza specialistica strettamente. connesse all'investimento, nel limite massimo del 20% dell'ammontare totale dell'investimento;
- installazione impianti di allarme antintrusione, sorveglianza, ecc.
- acquisto di nuove strutture, impianti e attrezzature per la realizzazione di interventi di riduzione dell'impatto ambientale;
- spese notarili, oneri di costituzione, consulenze specialistiche riferite all'avvio di nuova o all'acquisto d'azienda e ramo d'azienda, nel limite del 20% dell'ammontare totale dell'investimento;
- spese relative alla prototipazione;

Sono escluse dal contributo le spese relative ad opere di urbanizzazione, di manutenzione ordinaria, contratti di assistenza e le spese di gestione in generale.

Si specifica inoltre che:
i beni oggetto dell'agevolazione devono essere riferiti alla sede legale o all'unità produttiva localizzata nel territorio delle province di Milano Monza Brianza Lodi[14] e non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento del finanziamento, pena la decadenza dal beneficio;
non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i

[14] Al fine di documentare la sede dell'impresa cui sono destinati i beni o i lavori, si prega di inserire, ove possibile, nei contratti e nelle fatture il luogo e l'attività di destinazione degli investimenti e di allegare copia di eventuali bolle di consegna

beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali ad esempio legami di coniugio, di parentela, di affinità, partnership sul progetto oggetto di contributo), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Art. 7 - normativa europea di riferimento
"Le agevolazioni previste sono stabilite e concesse alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione). L'aiuto si considera concesso (art. 3.3 del Regolamento UE n. 2023/2831) nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto a ricevere gli aiuti.
Per l'abbattimento dei tassi di interesse, non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili. È invece consentito il cumulo con le "misure generali".
In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa "unica" non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni[15]

Art. 8 - presentazione della domanda
Le domande di contributo devono essere presentate, al massimo, entro 7 mesi dalla data del finanziamento, a seguito della realizzazione degli investimenti da effettuarsi entro 6 mesi dalla data del contratto di finanziamento.
Le domande potranno essere presentate:

- Per la MISURA 1, dalle imprese
- Per la MISURA 2, dai CONFIDI aderenti al Bando

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso il sito https://restart.infocamere.it/, a cui le imprese o i Confidi, aderenti al Bando, possono accedere con SPID, CNS, CIE.
Attenzione, prima della presentazione della domanda si raccomanda di svolgere verifiche preventive riguardo la regolarità dei versamenti contributivi e la situazione dei contributi "de minimis" già ottenuti rispetto al tetto massimo concedibile di € 300.000,00, nell'arco del triennio (vedi successivo art 14). Situazioni di irregolarità contributiva o di criticità relative al tetto "de minimis" comportano il rifiuto della domanda, nel primo caso, e l'impossibilità di concedere in tutto o in parte il contributo nel secondo caso.
Per presentare le domande di contributo si prega di seguire le seguenti istruzioni:

[15] Per verificare gli importi accordati all'impresa in Regime De Minimis è possibile verificare la propria posizione nel Registro Nazionale Aiuti https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

1. Collegarsi al sito https://restart.infocamere.it/;
2. L'accesso alla sezione Beneficiario avviene tramite riconoscimento certo dell'utente attraverso la propria identità digitale SPID / CNS / CIE, selezionando il pulsante ACCEDI presente in homepage (p.s: seguire quanto indicato nella guida pubblicata sul sito https://www.milomb.camcom.it/contributi-e-finanziamenti-credito entrando nel bando Agevola Credito 2026)
3. In HOME sono presenti le iniziative ancora attive destinate alla tipologia di operatore scelta in fase di accesso (imprese, privati cittadini, soggetti non iscritti al Registro Imprese).
4. Ogni iniziativa è disponibile a partire dalla data e ora indicata nel bando fino alla data e ora di fine termini di presentazione delle richieste. Per procedere alla compilazione della richiesta, accedere alla funzione RICHIEDI all'interno della sezione relativa all'iniziativa di interesse: "Agevola Credito 2026", quindi seguire le istruzioni indicate nella guida.
5. Completata la compilazione di tutte le informazioni, cliccare su AVANTI per procedere alla fase successiva
6. Nella sezione ALLEGATI è necessario inserire tutta la documentazione a corredo della richiesta. (Il sistema accetta solo documenti firmati in CadES, che presentano l'estensione .p7m.)
7. Gli allegati obbligatori previsti dal bando da caricare firmati digitalmente dal legale rappresentante e reperibili sul sito della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi alla pagina https://www.milomb.camcom.it/contributi-e-finanziamenti-credito (entrando nella pagina del Bando Agevola Credito):
 a. domanda di contributo sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (Allegato A);
 b. copia del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento, firmati da entrambe le parti;
 c. copia delle fatture elettroniche e di altri documenti[16] di spesa sostenuti e interamente pagati nel periodo che decorre dalla data del contratto di finanziamento e fino ai 6 mesi successivi, contenenti la chiara identificazione dell'intervento[17]/attività realizzato/a;
 d. copia dei pagamenti[18] effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (bonifico, assegno, ri.ba, paypal, carta di credito aziendale…ecc.),

[16] Copia dell'atto di acquisto del bene oggetto dell'investimento con espressa quietanza.

[17] Al fine di documentare la sede dell'impresa cui sono destinati i beni o i lavori, si prega di inserire, ove possibile, nei contratti e nelle fatture il luogo e l'attività di destinazione degli investimenti e di allegare copia di eventuali bolle di consegna

[18] Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori (con la chiara indicazione degli estremi delle fatture a cui fanno riferimento) per il tramite di bonifico (con stato "eseguito") bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni); in caso di pagamenti con carta di debito, credito o prepagata, essi devono essere riconducibili al conto corrente dell'impresa e alla spesa sostenuta. In caso di pagamento con assegno, la quietanza è rappresentata dalla copia dell'assegno e dalla copia dell'estratto conto bancario/lista movimenti emessa,

allegando, per il bonifico, la contabile in stato eseguito (riportante il codice CRO o TRN) oppure estratto conto dando evidenza del movimento relativo alla spesa agevolata dal bando. Il pagamento, comunque documentato, dovrà riportare la chiara indicazione degli estremi della fattura a cui fa riferimento

e. Certificazione IBAN dell'impresa beneficiaria, preferibilmente su carta intestata dell'Istituto di credito
f. (opzionale) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL (Allegato 3);
g. Documentazione attestante il possesso di un contratto assicurativo comprensivo di copertura dei rischi catastrofali – una tra quelle riportate di seguito:
 - Certificato di polizza a copertura dei rischi catastrofali o contratto assicurativo riportante la dicitura "Copertura dei rischi catastrofali ai sensi dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213";
 - Certificato di polizza a copertura dei rischi catastrofali o contratto assicurativo non riportante esplicitamente la dicitura ma accompagnato da un'attestazione prodotta dal soggetto fornitore/intermediario dei servizi assicurativi relativamente alla conformità del contratto medesimo alla legge 30.12.2023 n. 213;

8. Dopo aver terminato di caricare gli allegati richiesti, la sezione INVIO propone il Riepilogo delle informazioni inserite (Prima di procedere, si consiglia di verificare attentamente)
9. Per completare l'invio della richiesta, occorre attivare in sequenza le seguenti funzionalità: La funzione SCARICA MODELLO consente di generare il PDF del modello della richiesta; La funzione CARICA MODELLO FIRMATO si attiva soltanto dopo aver scaricato il modello della richiesta e consente di caricarne la versione firmata; La funzione INVIA consente di inoltrare la richiesta all'Ente competente ed è un'operazione definitiva.
10. Completata l'operazione, la richiesta sarà visibile nella LISTA RICHIESTE nello stato di INVIATA. Al fine di effettuare una ulteriore e definitiva verifica sull'effettivo corretto invio, si consiglia di accertarsi della presenza della RICEVUTA in corrispondenza della richiesta inviata (La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo in quanto istanza non ricompresa nell'elenco di cui all'Art. 3 Allegato A Parte Prima del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.).
11. Nella sezione richieste è possibile visualizzare la lista delle richieste compilate e il relativo stato. La richiesta può assumere i seguenti stati (vedi guida):

timbrata e firmata dalla banca in cui risulti addebitato l'assegno (evidenziare solo il movimento che interessa ai fini della partecipazione al Bando).
Non sono ammessi, pena la decadenza del contributo:
• i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
• qualsiasi forma di autofatturazione (fatta eccezione per l'auto fatturazione prevista per l'integrazione del CUP);
• gli ordini di pagamento non eseguiti

- In compilazione
- Da completare
- Inviata (solo per iniziative SENZA pagamento bollo)

 La richiesta è stata inoltrata al sistema ed elaborata.
 Tra le Azioni disponibili
 - Richiesta consente di scaricare il modulo domanda della richiesta
 - Ricev. Invio consente di scaricare la ricevuta che attesta la corretta acquisizione della richiesta

Il manuale per la compilazione on-line della domanda sarà disponibile sul sito web della Camera di Commercio prima della data di apertura del bando.
Ogni impresa potrà presentare una sola richiesta di contributo a valere sul presente Bando. In caso di presentazione di più domande sarà presa in considerazione solamente la prima domanda ammissibile presentata in ordine cronologico; le altre domande saranno considerate irricevibili. Nel caso di più imprese collegate fra loro in base al criterio di impresa unica[19] la domanda di partecipazione è ammessa per una sola di esse.
IMPORTANTE
Le domande pervenute completamente prive di uno dei seguenti elementi essenziali:

- Modulo di domanda (Allegato A);
- Copia del contratto di finanziamento
- Copia delle fatture elettroniche e/o dei pagamenti effettuati

saranno escluse senza possibilità di integrazione, fatta salva la possibilità per l'impresa di presentare una nuova domanda.

Art. 9 istruttoria delle domande, assegnazione e liquidazione del contributo
L'istruttoria formale delle domande di contributo sarà effettuata dall'U.O. Promozione e gestione interventi diretti alle imprese e sarà finalizzata a verificare in generale l'ammissibilità della domanda di contributo e delle spese presentate.
In particolare, l'istruttoria verificherà:

- il rispetto dei termini e delle modalità di invio delle domande;
- la completezza e la conformità della documentazione presentata secondo quanto indicato nel Bando e la regolarità formale della stessa;
- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari, del finanziamento e delle spese di investimento previste dal Bando.

Nel caso di incompletezza parziale (e/o relativa ad altri elementi), la Camera di Commercio richiederà, via pec in qualsiasi momento, quanto necessario a integrare la domanda. Il termine di conclusione del procedimento si intenderà sospeso e riprende a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste.
Il mancato invio dei documenti integrativi, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

[19] Vedi nota 10

La Camera di Commercio si riserva inoltre la facoltà di richiedere all'impresa e al Confidi delegato, in qualsiasi momento, motivatamente, ulteriore documentazione e/o chiarimenti a integrazione della domanda, anche nel caso in cui sia stata interamente e regolarmente presentata.
Qualora in fase di istruttoria emerga un'irregolarità nel versamento contributivo ai sensi dell'articolo 3 punto 5 e ai sensi del Decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025 (Art. 18 comma 3), ne viene data comunicazione al richiedente ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di 10 giorni di calendario dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Il preavviso di rigetto ex Art. 10-bis sospende i termini del procedimento. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, viene adottato un provvedimento di esclusione dal contributo.
Mentre, l'irregolarità del DURC nella fase di liquidazione del contributo – che avviene dopo l'integrazione documentale del CUP - non comporta la decadenza del contributo già concesso, ma l'intervento sostitutivo a favore dell'Ente previdenziale creditore.
A seguito degli esiti della verifica amministrativa effettuata sulle domande di contributo, la Camera di Commercio, con determinazioni periodiche del Dirigente competente (esclusi eventuali periodi di chiusura dell'Ente o periodi di sospensione del procedimento) entro il 90° giorno successivo alla ricezione delle domande di contributo, approverà gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista. La sospensione di una o più domande presentate, per la richiesta di ulteriore documentazione e/o chiarimenti, non interromperà l'assegnazione dei contributi relativamente alle domande delle altre imprese presentate successivamente in modo valido e completo o già completate a seguito di richiesta di integrazione.
Qualora il termine sopraindicato, per le determinazioni del Dirigente, ricada in un giorno festivo, si intenderà automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo.
Gli elenchi, delle domande ammesse e non ammesse, verranno pubblicati all'albo camerale e sul sito internet della Camera di commercio, con valore di notifica a tutti gli effetti (vedi art. 14 "Comunicazioni") al link Bando Agevola Credito - CCIAA Milano Monza Brianza Lodi. L'eventuale ulteriore comunicazione a ciascuna impresa partecipante non è da considerarsi obbligatoria.

Art. 10 – adempimenti per l'erogazione del contributo concesso
L'impresa che è stata ammessa al contributo, per ottenere l'erogazione dell'importo dovuto, dovrà presentare un'integrazione documentale, in adempimento ad una recente normativa[20] relativa alle fatture già presentate prive di Cup[21].

[20] la normativa (D.L. n.13/2023, convertito con modificazioni con L. 41/2023 e la successiva sostituzione del comma 7 dell'art. 5 della citata Legge, operata dall'art. 1, comma 479, della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) in vigore dal 1° gennaio 2024) prevede che le spese oggetto di contributo pubblico riportino nelle fatture o nei pagamenti il codice Cup oltre all'indicazione "Spesa sostenuta a valere sul bando ……).
[21] Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è

L'integrazione documentale dovrà essere inviata utilizzando la medesima piattaforma utilizzata per la presentazione della domanda di contributo https://restart.infocamere.it/ selezionando tra i bandi in RENDICONTAZIONE, il bando "Agevola Credito" (p.s: nella piattaforma, per distinguere le iniziative aperte per la presentazione della richiesta di rendicontazione è stato inserito un triangolo arancione in alto a sinistra: cliccare su RENDICONTA per avviare la compilazione della richiesta)

10.1 - integrazione documentale

L' "Integrazione documentale" inviata con le modalità sopraindicate dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla notifica[22] dell'ammissione ai benefici del Bando. A tal fine i documenti sottoindicati dovranno essere inviati, con un unico invio, firmati ciascuno digitalmente da parte del legale rappresentante e allegati singolarmente nel sistema telematico;

- Modello base
- copia delle fatture elettroniche integrative del codice CUP, preventivamente inviate al SdI, (vedi istruzioni in nota) [23], sulle quali devono essere stati apposti gli estremi della fattura originale e il CUP (indicare il codice CUP riportato nella determina di concessione, sulla riga relativa al contributo concesso a ciascuna impresa) oppure copia delle note di credito e delle nuove fatture emesse dai fornitori (vedi istruzioni in nota) [24] riportanti il codice CUP (indicare il codice CUP riportato nella determina di concessione, sulla riga relativa al contributo concesso a ciascuna impresa).

Per tutta la documentazione differente dalle fatture per cui non è possibile fornire integrazione documentale riportante il CUP, l'afferenza della documentazione oggetto di contributo dovrà essere attestata mediante l'Allegato 1.

obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, "pura" o "assistita", o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private. I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere in:

- omissis…,
- incentivi a favore di attività produttive,
- contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive,
- ..omissis..

[22] vedi art. 14 "Comunicazioni"

[23] Produrre un'integrazione elettronica della fattura originale, secondo le modalità indicate dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate Prot. 563301/2025 del 10.12.2025. Nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate è reso disponibile un servizio web mediante il quale il cessionario/committente può integrare la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio con il Codice unico di progetto (di seguito, CUP) relativo alla spesa oggetto di incentivo pubblico, qualora all'atto dell'emissione della fattura tale informazione non sia stata riportata o sia stata riportata in modo errato.
Il documento integrativo deve contenere il codice CUP e gli estremi della fattura originale, priva di CUP.
Con l'invio della rendicontazione, dovranno essere allegati sia la fattura originale che il documento integrativo (autofattura integrativa trasmessa al SdI).

[24] Emettere nota di credito volta ad annullare la fattura priva del codice CUP e richiedere al fornitore l'emissione di nuova fattura contenente il codice CUP. Con l'invio della rendicontazione, dovranno essere allegati la fattura originale, la nota di credito e la fattura di nuova emissione.

Art. 11 – consorzi e cooperative di garanzia fidi

I Confidi che hanno presentato domanda di adesione con esito positivo nelle precedenti edizioni delle iniziative a sostegno dell'accesso al credito e che abbiano presentato almeno 1 domanda a valere sul Bando Agevola Credito 2025[25] verranno inclusi automaticamente nell'apposito elenco, salvo rinuncia inviata con le stesse modalità sopracitate per le nuove domande di partecipazione:

Per essere ammessi all'iniziativa i Consorzi e le Cooperative di Garanzia devono possedere i seguenti requisiti:

a. svolgere in via prevalente l'attività di concessione di garanzie di primo grado;

b. avere sede legale o operativa nelle provincie di Milano, Monza Brianza, Lodi;

c. risultare iscritti, alla data di presentazione della manifestazione di interesse:

c.1 all'"Albo unico" 'ex. art. 106 del TUB

oppure

c.2 che, congiuntamente con altri confidi, abbiano realizzato tra loro una fusione o partecipino ad apposita società veicolo che svolga in via prevalente attività di concessione di garanzie di primo grado. Alla data di presentazione della richiesta di adesione, il soggetto richiedente che partecipa alla fusione o alla società veicolo deve dimostrare documentalmente che i confidi coinvolti nel processo di fusione o nella società veicolo sono cumulativamente in possesso dei requisiti patrimoniali necessari all'iscrizione all'albo unico di cui all'ex. art. 106 del TUB.

La domanda per nuove adesioni all'iniziativa dovrà essere inviata via PEC all'indirizzo cciaa@pec.milomb.camcom.it e firmata digitalmente. Le manifestazioni di interesse inviate da caselle di posta elettronica non certificata e/o non firmate digitalmente non saranno considerate ammissibili.

I Consorzi e le Cooperative di Garanzia Fidi che risulteranno in possesso dei requisiti sopra specificati saranno inseriti in un apposito elenco (Allegato 2 del presente Regolamento), pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio e liberamente consultabile dalle imprese.

In virtù dell'adesione all'iniziativa camerale, l'organismo fidi si impegna a:

- depositare presso le proprie sedi gli originali della documentazione presentata dall'impresa
- rendere disponibili alla Camera di Commercio i documenti depositati in caso di esercizio di diritto di accesso da parte degli interessati
- utilizzare l'applicativo informatico messo a disposizione dalla Camera di Commercio per la gestione in via telematica delle iniziative a sostegno dell'accesso al credito esclusivamente per i fini legati al trattamento dei dati delle imprese per le quali ha ricevuto delega a presentare la domanda
- presentare le domande di contributo in conformità del presente Regolamento

[25] I Confidi che alla data del 31/12/2023 non hanno presentato almeno una domanda, saranno cancellati automaticamente, fatta salva la possibilità di chiedere nuovamente di essere iscritti nell'elenco dei Confidi aderenti per il 2024 nel caso abbiano almeno una domanda da presentare.

- attuare le necessarie azioni di informazione e divulgazione dell'iniziativa anche attraverso la diffusione di opportuna modulistica sulla quale deve essere riportato il logo della Camera di Commercio
- effettuare l'istruttoria delle domande di contributo, verificando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'ottenimento del beneficio. I Consorzi e le Cooperative di Garanzia fidi sono responsabili delle procedure adottate e della conformità delle domande di contributo alle finalità e alle norme dell'iniziativa
- verificare il permanere dei requisiti e delle condizioni in capo ai soggetti beneficiari, comunicando tempestivamente alla Camera di Commercio il verificarsi di qualsiasi evento di cui venga a conoscenza che comporti la decadenza o la riduzione del beneficio.

Art. 12 – revoca/decadenza del beneficio

Per le imprese, il diritto al contributo comporta il possesso dei requisiti richiesti. Qualora l'impresa o i Confidi vengano a conoscenza della perdita di uno o più requisiti, sono tenuti a darne pronta comunicazione alla Camera di Commercio, la quale, a seguito delle debite verifiche, procederà all'eventuale revoca del contributo assegnato.

L'impresa beneficiaria decade dal diritto al contributo in caso di:

- falsità delle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nella relativa rendicontazione o rilascio di altre dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- mancato rispetto di tutti gli obblighi e vincoli contenuti nel presente bando o degli impegni assunti con la presentazione della domanda;
- revoca dell'operazione di finanziamento a seguito di inadempienza;
- apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo;
- mancata realizzazione dell'intervento entro i termini indicati a seguito della data di pubblicazione del provvedimento di assegnazione del contributo;
- mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta dal bando;
- sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 3;
- nei casi in cui non siano assolti dalle imprese beneficiarie gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129)[26].

In tali casi la decadenza dal diritto al contributo assegnato verrà dichiarata ed il contributo verrà revocato con provvedimento del responsabile del procedimento. In caso di falsità delle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione o rilascio di altre dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo, l'impresa non può presentare ulteriori domande per il medesimo bando. Qualora il contributo sia già stato erogato i

[26] A decorrere dal 2018 le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme.

beneficiari dovranno restituire le somme ricevute. Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel D.lgs. 184/2025 in merito alle revoche e sanzioni.
Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento entro la durata minima prevista dall' intervento, qualora già erogato, il contributo sarà integralmente revocato. Se invece l'estinzione anticipata si manifesta nel periodo compreso tra la durata del finanziamento minima prevista e quella massima si provvederà a commisurare il contributo all'effettiva durata del fido e a richiedere alle imprese beneficiarie le somme indebitamente percepite.
I beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo. Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel D.lgs. 184/2025 in merito alle revoche e sanzioni.
La Camera di Commercio potrà effettuare controlli, a campione, anche successivi all'erogazione del contributo richiedendo alle imprese e/o agli organismi fidi la documentazione, per verificare la realizzazione dell'intervento. Qualora dal controllo emergesse la non autenticità di fatti o informazioni, l'impresa decadrà dal beneficio del bando.

Art. 13 – rinuncia
L'impresa può rinunciare al contributo dandone comunicazione entro 30 giorni solari dalla data del provvedimento di assegnazione. Entro il termine suddetto, l'impresa rinunciante dovrà inviare all'indirizzo PEC della Camera di Commercio cciaa@pec.milomb.camcom.it una dichiarazione di rinuncia firmata dal legale rappresentante, scansionata in formato pdf, in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata, unitamente a un documento di identità del dichiarante. Il messaggio dovrà avere ad oggetto: "Bando Agevola Credito 2026 rinuncia".

Art. 14 – comunicazioni
La pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio delle comunicazioni relative al bando ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Le comunicazioni che hanno valore per il rispetto dei termini del procedimento saranno effettuate sulla PEC che l'impresa ha dichiarato presso il Registro delle imprese.
Tutte le comunicazioni di carattere ordinario ed interlocutorio potranno essere inviate all'indirizzo di posta semplice dell'impresa specificato nella domanda.
Ogni impresa ha l'onere di comunicare alla Camera di Commercio qualsiasi variazione dei propri recapiti, scrivendo all'indirizzo PEC della Camera di Commercio cciaa@pec.milomb.camcom.it (inserendo nell'oggetto della mail la dicitura "Bando Agevola Credito 2026 - Richiesta variazione").

Art. 15 - ispezioni e controlli
La Camera di Commercio o un soggetto appositamente delegato potrà effettuare controlli periodici a campione anche presso la sede dei beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione e il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione. A tal fine l'impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di assegnazione, tutta la documentazione

contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa all'investimento effettuato e ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.

Art. 16 – responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Promozione, Sviluppo del territorio e Comunicazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (art. 5 Legge n. 241/1990).

Art. 17 - norme a tutela della privacy
I dati forniti dall'impresa che richiede il contributo, nonché quelli successivamente comunicati a Camera di commercio al fine dell'erogazione dello stesso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 e solo per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti, come meglio indicato nell'informativa privacy contenuta nella domanda di contributo. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

Art. 18 - riepilogo delle scadenze

Attività	Scadenza
Termine realizzazione investimenti	Entro 6 mesi dalla data del contratto di finanziamento.
Presentazione della domanda	Entro 7 mesi dalla concessione del finanziamento.
Chiusura presentazione delle domande	Fino ad esaurimento fondi.
Approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse	Entro 90 giorni dalla data di ricezione delle domande di contributo
Presentazione integrazione documentale (relativa apposizione CUP in fattura)	Entro 30 giorni solari e consecutivi dal provvedimento di assegnazione

Art. 19 - contatti

Tipologia assistenza	Chi contattare	Contatto per l'assistenza
piattaforma RESTART: per aver assistenza sull'utilizzo del servizio: https://restart.infocamere.it/aiuto Informazioni sulle modalità tecniche di inserimento in piattaforma degli allegati alla domanda.	Infocamere	Tel: 049-2015200 (servizio attivo da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00) (N.B. Non potrà essere fornita assistenza immediata nelle fasi di caricamento della domanda di finanziamento in particolare in caso di click day.)
Per informazioni relative ai requisiti di partecipazione e alla documentazione necessaria per la presentazione della domanda	Fare riferimento alle FAQ pubblicate ed aggiornate sul sito nella pagina dedicata al bando	Le richieste potranno essere inviate alla mail dedicata al bando credito@mi.camcom.it; le stesse non riceveranno risposte individuali ma i quesiti troveranno risposta in una versione aggiornata delle FAQ che sarà pubblicata sul sito nella pagina dedicata al bando.